

Corso di laurea in ECONOMIA TERRITORIALE E RETI D'IMPRESA - Regolamento didattico

Titolo I

Finalità e ordinamento didattico

Art. 1 – Finalità

1) Il Corso di Laurea in "Economia territoriale e reti d'impresa" afferisce alla Classe XXVIII.

2) Il Corso di Laurea in "Economia territoriale e reti d'impresa" si svolge nella Facoltà di Scienze

Politiche dell'Università di Padova.

Facoltà di Scienze Politiche – a.a. 2003/2004

88

3) L'ordinamento didattico, con gli obiettivi formativi e il quadro generale delle attività formative

è riportato nell'Allegato 1.

4) Il presente Regolamento, in armonia con il Regolamento Didattico di Ateneo (RDA) ed il Regolamento di Facoltà (RdF), disciplina l'organizzazione didattica del Corso di Studio per quanto non definito dai predetti Regolamenti.

Art. 2 – Ammissione

1) Gli studenti che intendono iscriversi al Corso di Laurea in "Economia territoriale e reti d'impresa" devono essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo conseguito all'estero, riconosciuto idoneo in base alla normativa vigente.

2) Le modalità di assolvimento di eventuali obblighi formativi aggiuntivi o integrativi saranno indicate dal Consiglio di Corso di Laurea (CCL) nel rispetto dei principi generali deliberati dal Consiglio di Facoltà (CdF).

Art. 3 - Organizzazione didattica

1) Il Corso di Laurea in "Economia territoriale e reti d'impresa" è organizzato in un unico curriculum.

2) Le attività didattiche previste per il Corso di Laurea in "Economia territoriale e reti d'impresa", i Crediti Formativi Universitari (CFU) assegnati alle attività formative, sono definiti negli Allegati 1 e 2 che fanno parte integrante del presente Regolamento.

3) Il numero dei periodi didattici in cui è suddiviso l'A.A. è pari a due semestri.

4) I programmi degli Insegnamenti ed i programmi delle Altre attività formative, di cui all'art. 10

del D.M. n. 509 del 03.11.99, nonché il calendario degli esami, vengono pubblicati annualmente

dal CCL con l'inserimento nel Manifesto degli Studi o nel Bollettino.

Art. 4 – Accertamenti

1) Per ciascuna attività didattica indicata nell'Allegato 2, è previsto un accertamento conclusivo alla fine del periodo in cui si è svolto l'insegnamento. Con il superamento dell'accertamento conclusivo lo studente consegue i crediti attribuiti all'attività didattica in oggetto.

2) Gli accertamenti finali possono consistere in: esame orale, compito scritto, prova integrata scritta-orale, relazione scritta o orale sull'attività svolta, prova pratica di laboratorio o al computer, prova integrata di laboratorio seguita da relazione scritta. Le modalità dell'accertamento finale e la possibilità di effettuare accertamenti parziali in itinere, sono indicate

ogni Anno Accademico dal docente responsabile dell'attività formativa e approvate dal CCL, prima dell'inizio dell'Anno Accademico. Nel caso in cui l'attività didattica sia organizzata in moduli, l'accertamento conclusivo dovrà essere comunque unico mentre potranno essere previsti

accertamenti parziali, in itinere, che riguardino i moduli specifici e che definiscono l'insegnamento integrato.

3) Per tutti gli Insegnamenti e le altre Attività formative di cui alle tipologie dell'art. 10 del D.M.

n. 509 del 03.11.99) definiti nell'Ordinamento Didattico ed elencati nel Manifesto degli Studi, l'accertamento finale di cui al comma precedente, oltre al conseguimento dei relativi crediti, comporta anche l'attribuzione di un voto, espresso in trentesimi, che concorre alla determinazione del voto finale di Laurea.

4) Per le attività formative della tipologia d) di cui all'art. 10 del D.M. n. 509 del 03.11.99, qualora lo studente scelga insegnamenti esterni a quelli elencati nel Manifesto degli Studi, oltre

all'acquisizione dei relativi Crediti, il voto conseguito potrà concorrere a determinare il voto finale

di laurea assieme a quelli elencati nel Manifesto degli Studi.

6) Per le Attività formative delle tipologie e) ed f), di cui all'art. 10 del D.M. n. 509 del 03.11.99,

svolte al di fuori dell'Ateneo, purché adeguatamente certificate, il CCL può deliberare il numero di crediti riconoscibili.

7) I crediti acquisiti hanno validità per un periodo massimo di 6 anni dalla data dell'accertamento. Dopo tale termine il CCL dovrà verificare l'eventuale obsolescenza dei contenuti conoscitivi e deliberare la conferma, anche solo parziale, dei crediti acquisiti.

Facoltà di Scienze Politiche - a.a. 2003/2004

89

Art. 5 - Prova finale

1) La prova finale consiste nella preparazione e discussione di un elaborato scritto.

2) La discussione del predetto elaborato avverrà davanti ad una Commissione d'esame nominata

dal Preside e composta da cinque Docenti. Nel caso in cui la prova finale riguardi una attività di stage, la Commissione potrà essere integrata con il tutor dell'azienda o dell'ente nel cui ambito si è svolta l'attività.

3) La Commissione d'esame di cui al comma precedente valuterà la prova finale e terrà conto dell'intero iter formativo dello studente.

Art. 6 - Conseguimento della laurea

Il voto finale di laurea è espresso in centodecimi, tenuto conto della prova finale e di una media

delle votazioni conseguite negli esami di cui ai Commi 3 e 4 dell'art. 4.

Titolo II

Norme di funzionamento

Art. 7 - Frequenza

1) La frequenza non è obbligatoria, ma è consigliata.

2) Per tutti gli studenti impegnati in attività lavorative il CCL predisporrà forme didattiche sostitutive della frequenza o forme specifiche di tutorato.

Art. 8 - Ammissione agli anni successivi

La regolamentazione degli accessi agli anni successivi degli studenti appartenenti al corso di Laurea in "Economia territoriale e reti d'impresa" è attuata con delibera del CCL nel rispetto dei principi generali deliberati dal CdF.

Art. 9 - Passaggio da altri Corsi di Studio

Gli accessi per trasferimento da altri corsi di studio sono autorizzati con delibera del CCL sulla base della regolamentazione generale definita dal CdF.

Art. 10 - Piani di Studio

1) Lo studente che segue l'Ordinamento Didattico previsto dal presente Regolamento i cui Insegnamenti o le altre Attività formative sono pubblicati nel Manifesto degli Studi non è tenuto

a presentare il Piano di Studio. Le scelte relative alle attività formative della tipologia d) di cui al

D.M. n. 509 del 03.11.99 sono effettuate autonomamente dallo studente.

2) Lo studente che intenda seguire un percorso formativo diverso da quello previsto dal presente

Regolamento dovrà presentare il Piano di Studio secondo la normativa vigente. Il Piano di Studio

deve essere approvato dal CCL, previo esame da parte di una apposita commissione.

Art. 11 - Tutorato

Il CCL organizza l'attività di tutorato in conformità al Regolamento di Ateneo per il Tutorato e alle

linee generali indicate dalla Facoltà. Tale attività è coordinata da un responsabile che provvede a

indicare i tempi degli incontri, il tipo di attività, i docenti incaricati e a valutare annualmente la validità delle azioni intraprese.

Art. 12 - Valutazione dell'attività didattica.

La valutazione dell'attività didattica viene effettuata nell'ambito delle procedure attivate dal

Nucleo di Valutazione di Ateneo.

Art. 13 - Valutazione del carico didattico

La valutazione del carico didattico viene effettuata dal CdF nel rispetto della normativa vigente, degli obiettivi formativi tipici del corso di Laurea e delle proposte del CCL.

Facoltà di Scienze Politiche – a.a. 2003/2004

90

Titolo III

Norme finali e transitorie

Art. 14 - Modifiche al Regolamento

- 1) Le modifiche al presente Regolamento potranno essere proposte dal Presidente del CCL o da almeno un terzo dei membri del Consiglio, approvate con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti il CCL e dovranno essere ratificate dal CdF.
- 2) Con l'entrata in vigore di eventuali modifiche al Regolamento Didattico di Ateneo o al Regolamento di Facoltà o di altre nuove disposizioni in materia si procederà in ogni caso alla verifica e all'integrazione del presente Regolamento.